



POLITECNICO DI TORINO

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di un'attrezzatura di prova per la sperimentazione di veicoli completi equipaggiati con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché della concessione in uso dell'attrezzatura per una durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori.

CIG 7746763F0C

Sommario

1. OGGETTO	4
2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1. Documenti di gara	4
2.2. Chiarimenti	5
2.3. Comunicazioni	5
3. LOTTO UNICO E IMPORTO DELL'APPALTO.....	6
3.1. Lotto unico.....	6
3.2. Importi a base di gara	6
3.3. Valore economico stimato	7
3.4. Precisazioni sul valore della componente attiva	7
4. TERMINI DI ESECUZIONE E DI DURATA.....	7
5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
6. REQUISITI GENERALI	9
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
7.1. Requisiti di idoneità.....	9
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	9
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	10
7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 10	
7.5. Indicazioni per consorzi di cooperative di imprese artigiane e consorzi stabili.....	11
8. AVVALIMENTO.....	11
9. SUBAPPALTO	12
10. GARANZIA PROVVISORIA	13
11. SOPRALLUOGO.....	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
15.1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative - Modello n. 1 della Modulistica di partecipazione.....	20
15.2. Documento di gara unico europeo - Modello n. 2 della Modulistica di partecipazione.....	24
15.3. Documentazione a corredo	24
15.3.1. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati - Modello n. 3 della Modulistica di partecipazione	25
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICO-GESTIONALE.....	27
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA	28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnico-gestionale	29
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	30
21. APERTURA DELLE BUSTE "B" e "C" E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICO-GESTIONALI ED ECONOMICHE	30
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	31
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	32

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 33
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 33

1. OGGETTO

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2018 e con DDG n. 73/2019 del 15.01.2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare, quali oggetti congiunti e inscindibili del rapporto giuridico contrattuale:

- ✓ la Fornitura di un'Attrezzatura di Prova per la sperimentazione di veicoli completi equipaggiati con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti equipaggiabili, comprensiva delle relative Prestazioni Accessorie, cioè la Posa in Opera nei locali dedicati, il Commissioning, il Supporto Operativo (Remoto e In Loco), la Garanzia Convenzionale, verso il pagamento del relativo prezzo;
- ✓ la Concessione in Uso dell'Attrezzatura di Prova, per una durata prestabilita (8 anni) e, in tale arco di tempo, entro i turni definiti, con diritto del Contraente di gestirla nei turni di spettanza, offrendo sul mercato i relativi servizi e percependo il prezzo pagato dagli utenti, inoltre con obbligo di versare al Politecnico il Canone Concessorio, suddiviso in Canone d'Uso e Contributi di Ricerca, assumendo altresì gli Oneri Concessori, consistenti nella Collaborazione in Attività di Ricerca, nella Formazione del personale del Politecnico all'uso dell'attrezzatura, nonché nella Manutenzione della stessa (Preventiva e Correttiva), fatto salvo in tutti i casi il pari diritto del Politecnico di utilizzarla in qualsivoglia altro periodo non specificamente assegnato al Contraente (concessione non esclusiva).

La più compiuta individuazione dell'oggetto del Contratto è contenuta nel Capitolato.

Sempre nel Capitolato è definito il significato delle parole e delle espressioni che nel presente Disciplinare e negli altri Atti di Gara sono contraddistinte dalla lettera iniziale maiuscola.

Il Contratto è aggiudicato mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.).

In particolare, trattandosi di contratto misto che contiene elementi di appalti di forniture e servizi nei settori ordinari, nonché di concessioni, ma il cui oggetto principale è dato dalla Fornitura dell'Attrezzatura di Prova, l'aggiudicazione avverrà in conformità alle disposizioni del Codice che disciplinano gli appalti pubblici nei settori ordinari, ai sensi dell'art. 28 del Codice medesimo.

Tutte le prestazioni oggetto del Contratto verranno svolte presso i locali del Politecnico di Torino, meglio identificati all'art. 4 del Capitolato, salvo diversa disposizione espressa del Capitolato medesimo [codice NUTS ITC11].

CIG 7746763F0C

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Mario Ravera.

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara è composta dal progetto ai sensi dell'art. 23, co. 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara con il seguente Allegato:
Allegato "A" - Criteri di aggiudicazione
3. Capitolato speciale con i seguenti Allegati:

- Allegato "1" - Specifiche tecniche dell'Attrezzatura di Prova*
- Allegato "2" - Dettaglio Specifiche di Integrazione con le opere edili*
- Allegato "3" – Schema di Accordo di partnership per la Collaborazione in Attività di Ricerca*
- Allegato "4" - Prescrizioni aggiuntive in materia di sicurezza*
- Allegato "5" - Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)*

4. Schema di contratto;
5. Codice etico;
6. Codice di comportamento del Politecnico di Torino.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet https://www.swas.polito.it/services/gare/default.asp?id_documento_padre=126057 a partire dal **22.01.2019**.

Su semplice richiesta, da inoltrare all'indirizzo appalti@polito.it, gli interessati possono acquisire copia degli elaborati di progetto relativi alla distinta procedura di gara indetta per la realizzazione delle opere edili e impiantistiche funzionali alla Fornitura dell'Attrezzatura di Prova (procedura per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione degli spazi per la costruzione del centro interdipartimentale "CARS").

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo appalti@polito.it almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, co. 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet della Stazione Appaltante https://www.swas.polito.it/services/gare/default.asp?id_documento_padre=126057.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, co. 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 2.2, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, verso il Politecnico, all'indirizzo PEC procurement@pec.polito.it e, verso i concorrenti, all'indirizzo indicato dai medesimi nella documentazione di gara.

Eventuali modificazioni dell'indirizzo PEC o di posta elettronica, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti i consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. LOTTO UNICO E IMPORTO DELL'APPALTO

3.1. Lotto unico

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto tutte le attività e le prestazioni oggetto dell'aggiudicazione sono elementi essenziali, congiunti e inscindibili dell'unico rapporto giuridico contrattuale. In particolare, le due componenti principali del contratto misto, e cioè, da un lato, la Fornitura dell'Attrezzatura di Prova con le Prestazioni Accessorie, dall'altro la sua Concessione in Uso non esclusivo con i relativi Oneri Concessori, devono essere svolte dal medesimo operatore economico, essendo necessario che il gestore nella fase attiva dell'attrezzatura sia perfetto conoscitore dell'infrastruttura progettata e fornita.

Trattasi infatti di attrezzatura tecnicamente molto complessa, di elevato importo e rispondente alle specifiche esigenze del Politecnico, con la ulteriore e peculiare caratteristica di permettere la prova sia di veicoli sia di loro sottosistemi.

3.2. Importi a base di gara

Gli importi a base di gara, in tutti i casi al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri di sicurezza dovuti a rischio da interferenze sono:

- ✓ il prezzo a corpo posto a base di gara per la Fornitura dell'Attrezzatura di Prova, comprensivo delle Prestazioni Accessorie (salvo quanto infra specificato), è di **Euro 4.900.000,00 (quattro milioni novecentomila)**, di cui € 4.753.000,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 147.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- ✓ il Canone Concessorio della Concessione in Uso posto a base di gara per la durata di 8 (otto) anni è di **Euro 1.900.000,00 (un milione novecentomila)**, soggetto a rialzo d'asta, ed è composto per il 65% dal Canone Forfettario per il diritto di fruizione delle 1.600 ore annuali del Turno Riservato, per il restante 35% dai Contributi di Ricerca;

il tutto come risultante dalla seguente tabella:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico scientifici	38970000-5	P (componente passiva)	€ 4.900.000,00
2	Concessione in uso	[*]	P (componente attiva)	€ 1.900.000,00
Importo totale a base di gara				€ 6.800.000,00

Come sopra evidenziato, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato stimato nella misura di **Euro 147.000,00**, Iva e altre imposte e contributi di legge esclusi, e **non è soggetto a ribasso**.

3.3. Valore economico stimato

Il valore economico stimato del contratto, ai fini dell'art. 35, co. 4, del Codice, è pari ad **Euro 7.653.000,00**, al netto di Iva e altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Esso tiene conto delle seguenti circostanze:

- ✓ che sulla componente passiva è prevista - fino ad un massimo di **Euro 1.000.000 (un milione)**, al netto di Iva e altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze - l'opzione dell'acquisto di forniture complementari destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento dell'infrastruttura, qualora il cambiamento di fornitore dovesse obbligare l'Amministrazione ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comportassero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- ✓ che il Supporto Operativo In Loco, essendo un servizio accessorio a chiamata, è remunerato separatamente secondo le tariffe orarie definite nel Capitolato, ulteriori rispetto al prezzo a corpo posto a base di gara per la Fornitura dell'Attrezzatura di Prova e le altre Prestazioni Accessorie.

L'appalto è finanziato con fondi dell'Amministrazione.

3.4. Precisazioni sul valore della componente attiva

Il valore della componente attiva del Contratto, infine, è dato non soltanto dal Canone Concessorio posto a base di gara per la durata di 8 (otto) anni, ma altresì dai seguenti ulteriori elementi:

- ✓ il Contraente che in sede di gara abbia offerto di assumere in concessione ore ulteriori, non eccedenti le 800 annue (Turno Aggiuntivo), è tenuto a pagare al Politecnico il relativo Canone Orario, in aggiunta al Canone Forfettario per le 1.600 ore del Turno Riservato. Tale Canone Orario - eventuale - è determinato per ogni ora sulla base della seguente formula:
$$\text{Canone Orario (per ogni ora)} = \text{Canone Forfettario} / 8 \text{ (anni)} / 1.600 \text{ (ore annue del Turno Riservato)}$$

in cui $\text{Canone Forfettario} = \text{Canone Concessorio offerto} * 65\%$
- ✓ in tutti i casi, il Contraente assume a proprio carico gli Oneri Concessori consistenti nella Collaborazione in Attività di Ricerca, nella Formazione del personale del Politecnico all'uso dell'Attrezzatura di Prova e nella Manutenzione Preventiva e Correttiva della stessa; manutenzione che, però, è solo in parte a suo carico, secondo la disciplina contenuta nel Capitolato.

4. TERMINI DI ESECUZIONE E DI DURATA

Talune prestazioni oggetto del Contratto sono soggette a termini di esecuzione, altre a termini di durata.

Quanto alla componente passiva del Contratto, sono soggette a termini di esecuzione la Fornitura dell'Attrezzatura di Prova e le Prestazioni Accessorie di Posa in Opera e di Commissioning, mentre sono soggette a termini di durata le altre Prestazioni Accessorie (Supporto Operativo Remoto, In Loco, Garanzia Convenzionale).

Quanto invece alla componente attiva del Contratto, sono soggetti a termini di durata sia la Concessione in Uso sia gli Oneri Concessori (Collaborazione in Attività di Ricerca, Formazione del Manutenzione Preventiva e Correttiva).

I singoli termini di esecuzione e di durata sono definiti nel Capitolato.

La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, co.

11, del Codice, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il Contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente, che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente, che partecipa in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c), del Codice, gli stessi sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice, le stesse rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (rete-soggetto)**, l'aggregazione partecipa per mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (rete-contratto)**, l'aggregazione partecipa per mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso di presentare l'offerta. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, o sprovvista di organo comune, oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (determinazione ANAC n. 3 del 2013, cit.).

Il ruolo di mandante o mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), c), del Codice, oppure da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), questo assume la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza, o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito liberamente dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, co. 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6, della Legge Fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, Testo Unico sul Pubblico Impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti della presente sezione. I documenti chiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass, in conformità alla deliberazione ANAC 17 febbraio 2016, n. 157.

7.1. Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente Procedura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

b) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2015, 2016, 2017) non inferiore ad Euro 7.500.000,00 (sette milioni e mezzo) Iva esclusa (cfr. Allegato XVII al Codice).

La scelta di prevedere requisiti di capacità economico - finanziaria è motivata dall'esigenza di ammettere alla Procedura operatori economici in possesso di idonei mezzi finanziari tali da consentire agli stessi di far fronte agli impegni derivanti dall'assunzione del Contratto.

L'entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato sono rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4, e Allegato XVII, Parte I, del Codice:

- ✓ per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati dalla nota integrativa;
- ✓ per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione Iva.

Ai sensi dell'art. 86, co. 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

c) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito regolarmente nell'ultimo triennio (2015, 2016, 2017) prestazioni che abbiano ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di attrezzature di prova analoghe a quella oggetto di gara, ivi comprese in ogni caso attrezzature per la sperimentazione di veicoli completi.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni dell'art. 86 e dell'Allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di forniture e servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione o ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei contratti sottoscritti con l'amministrazione o ente contraente.

In caso di forniture e servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei contratti sottoscritti con il committente privato.

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, co. 8, del Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorzata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante o mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1, lett. a), deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande, o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 7.2, lett. b), deve essere posseduto:

- dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere una quota pari almeno al 60%, mentre la mandante o ciascuna delle mandanti una quota pari almeno al 10%, fino alla concorrenza del 100%.

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al punto 7.3, lett. c), deve essere posseduto:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti, fermo restando che la mandataria deve possedere una quota pari almeno al 60%, mentre la mandante o ciascuna delle mandanti una quota pari almeno al 10%, fino alla concorrenza del 100%;

7.5. Indicazioni per consorzi di cooperative di imprese artigiane e consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 7.2, lett. b), nonché il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al punto 9.3, lett. c), devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 47 del Codice:

- per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), direttamente dal consorzio;
- per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c), dal consorzio che tuttavia può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del medesimo, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, co. 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, co. 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12, del medesimo.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, co. 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, DGUE della nuova ausiliaria, nonché nuovo contratto di avvalimento). Il termine può essere prorogato una sola volta in caso di sussistenza di giustificati motivi. In caso di inutile decorso del termine, originario o prorogato, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla Procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano forniti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, salvo che per le prestazioni inerenti alla progettazione dell'Attrezzatura di Prova e alla sua Concessione in Uso, che debbono essere rese direttamente dal Contraente, essendo necessario che vi sia corrispondenza tra progettista e gestore nella fase attiva.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- ✓ l'omessa dichiarazione della terna;
- ✓ l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- ✓ l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei predetti requisiti,

ad eccezione di quelli previsti nel co. 4 del medesimo art. 80, in capo ad uno o più dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente a condizione che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, co. 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 136.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7, del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, co. 1, del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, co. I, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l'Istituto Cassiere della Stazione Appaltante;
- c) mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, co. 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, co. 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- ✓ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- ✓ <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - ✓ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, co. 1 e 2, d.lgs. 82/2005, cit. In tal caso la conformità del documento all'originale deve essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, d.lgs. 82/2005, cit.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2, d.lgs. 82/2005, cit.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, co. 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, co. 7, del Codice si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 82/2005, cit., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il luogo dove l'Attrezzatura di Prova deve essere installata e gestita è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla Procedura.

Nel corso del sopralluogo si potranno effettuare rilievi anche fotografici, al solo fine di utilizzare tale materiale per la gara in questione.

Il sopralluogo è effettuato nel periodo compreso tra il **04.02.2019** e il **22.02.2019**, previa prenotazione all'indirizzo e-mail appalti@polito.it, non potendo le imprese accedere direttamente e senza autorizzazione ai locali interessati.

Il sopralluogo è effettuato nei giorni ed orari stabiliti dal Politecnico, confermati nella e-mail di accettazione della richiesta del sopralluogo.

Il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale, o procuratore, o direttore tecnico, o da soggetto munito di apposita delega. In ogni caso, l'interessato deve esibire il proprio documento d'identità, e, in caso di delegato, anche copia di quello del delegante.

Ciascun concorrente può indicare al massimo quattro persone. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da più concorrenti e, qualora ciò si verifichi, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al precedente punto 5, lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, co. 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore, o direttore tecnico di uno degli operatori economici rag-

gruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al precedente punto 5, lett. c), non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale, procuratore, o direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando, aggregando, o consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che deve essere allegata ai documenti presentati ai fini della partecipazione ed inserita nella Busta A.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante l'avvenuta presa visione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad Euro **200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 (G.U. 23 febbraio 2018, n. 45), o successiva pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta è sanabile ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla Procedura ai sensi dell'art. 1, co. 67, l. 23 dicembre 2005, n. 266.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Entro le **ore 15** del giorno **22.03.2019, a pena di esclusione**, i concorrenti devono far pervenire esclusivamente presso il Politecnico di Torino, Ufficio Protocollo – Rettorato I piano, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 – 10129 Torino, con modalità scelte a loro discrezione, un plico sigillato recante all'esterno: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di un'attrezzatura di prova per la sperimentazione di veicoli completi equipaggiati con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché della concessione in uso dell'attrezzatura per una durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori – CIG 7746763F0C

Sul plico vanno indicati:

- ✓ data e orario di scadenza per la presentazione delle offerte;
- ✓ denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC, recapito telefonico e fax del mittente;

- ✓ nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;
- ✓ in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON APRIRE”.

Il plico contenente l’offerta, a **pena di esclusione**, deve essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano; quest’ultima può essere effettuata tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 16 presso l’ufficio protocollo della Stazione Appaltante. Nell’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, il termine per la consegna a mani è fissato alle ore 15. Il personale addetto rilascia ricevuta nella quale sono indicate data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione dei plichi, fa fede unicamente l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo rilevata dall’ufficio protocollo del Politecnico, non invece la data apposta dall’ufficio postale accettante.

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Politecnico ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata a/r o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non vengono aperti e sono considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta a conclusione delle operazioni di gara.

Nessun rimborso spetta ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla Procedura.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non sono ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnico-gestionale”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da comprometterne la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Le buste utilizzate per l’invio della documentazione richiesta non devono permettere di rendere riconoscibile esteriormente il loro contenuto.

Nel plico possono essere inserite anche le buste “D” ed “E”, qualora il concorrente versi nelle condizioni sotto descritte.

“Busta D - Documentazione ai fini dell’art. 80, co. 5, lett. m), d.lgs. 50/2016” (eventuale)

Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara, deve presentare anche una separata **Busta “D”** recante la seguente dicitura: “*Documentazione ai fini dell’art. 80, co. 5, lettera m), d.lgs. 50/2016*” con l’indicazione esterna del mittente. In particolare, il concorrente che versa in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, è tenuto ad allegare alla documentazione presentata ai fini della partecipazione documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo, o la relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

Il Politecnico dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, analizzata la documentazione prodotta, qualora non la ritenga sufficiente a dimostrare la completa autonomia nella formulazione dell’offerta, si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti ai concorrenti. Ove questi non forniscano le integrazioni o i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio stabilito, ovvero, qualora nonostante le integrazioni o chiarimenti forniti, il Politecnico accerti che le offerte presentate siano riconducibili ad un unico centro decisionale, esclude con provvedimento motivato le imprese offerenti collegate.

“Busta E - Documenti ex art. 53, co. 5, lettera a), d.lgs. 50/2016” (eventuale)

Qualora il concorrente dichiari che alcune parti dell’offerta rappresentino segreti tecnici o commerciali, deve presentare la **Busta “E”**, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “*Documenti ex art. 53 co. 5 lettera a), d.lgs. 50/2016*” contenente una relazione che motivi e comprovi la sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali e con indicazione specifica delle parti di offerta di cui ne ritiene espressione.

Il Politecnico, qualora venga legittimamente richiesto l’accesso alla documentazione presentata dal concorrente, procede ad aprire la busta “E” e ad analizzare la documentazione prodotta.

La mancata presentazione della documentazione a comprova della sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali permette ai soggetti legittimati l’esercizio del diritto di accesso a tutta la documentazione presentata, salvo le ulteriori specifiche limitazioni di legge.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, cit., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnico-gestionale e l’offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La Stazione Appaltante mette a disposizione dei concorrenti i fac-simile di modelli di dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, cit., scaricabili gratuitamente dal sito internet https://www.swas.polito.it/services/gare/default.asp?id_documento_padre=126057.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, può essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19, D.P.R. 445/2000, cit. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90, del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Fanno eccezione le schede tecniche, che possono essere in lingua inglese.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A", si applica l'art. 83, co. 9, del Codice.

Le offerte tardive **sono escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di tali elementi, o del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnico-gestionale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti o elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla Procedura;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE o della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avalimento, o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla Procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" contiene:

- la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative di cui al par. 15.1;
- copia cartacea del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al par. 15.2 sottoscritta in originale dal legale rappresentante o dal procuratore o, in alternativa, Documento di gara unico europeo firmato digitalmente (formato.p7m) e salvato su supporto informatico USB;
- la documentazione a corredo di cui ai par. 15.3 e 15.3.1.

15.1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative - Modello n. 1 della Modulistica di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, cit.:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara che i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice incorrono/non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 1 lett. b-bis) e g), del Codice. In caso affermativo, indica:
 - a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, co. 1, lettere b-bis) e g), del Codice e i motivi di condanna;
 - b) i dati identificativi delle persone condannate;
 - c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare la durata del periodo di esclusione;

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico dichiara di *avere/non avere* adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning": cfr. articolo 80, co. 7, del Codice). In caso affermativo, indica:

- 1) la sentenza di condanna definitiva *ha riconosciuto/non ha riconosciuto* l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato;
- 2) la sentenza definitiva di condanna *prevede/non prevede* una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
- 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice:
 - *hanno risarcito/non hanno risarcito* interamente il danno;
 - *si sono impegnati/non si sono impegnati* formalmente a risarcire il danno;
- 4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico *ha adottato/non ha adottato* misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;

se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80, co. 3, del Codice indica le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

3. dichiara che i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice incorrono/non incorrono nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, cit., o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4, del medesimo decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-bis, e 92, co. 2 e 3, del ridetto decreto con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, co. 2, del Codice);
4. dichiara di essersi/non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, co. 5, lett. c del Codice). In caso affermativo, fornisce informazioni dettagliate;
5. dichiara di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, co. 5, lett. c-bis del Codice);
6. dichiara di avere/non avere dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, co. 5, lett. c-ter del Codice). In caso affermativo, fornisce informazioni dettagliate;
7. dichiara di essere/non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (art. 80, co. 5, lett. d, del Codice). In caso affermativo, fornisce informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi;
8. dichiara di essere/non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, co. 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, co. 5, lett. f, del Codice);
9. dichiara di avere/non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, co. 5, lett. f-bis, del Codice);
10. dichiara di essere/non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di

- subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, co. 5, lett. f-ter, del Codice);
11. dichiara di aver violato/non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 80, co. 5, lett. h, del Codice). In caso affermativo, indica la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione e se la violazione è stata rimossa;
 12. dichiara che ricorrono/non ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo co., della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, co. 5, lett. l, del Codice);
 13. dichiara di trovarsi/non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, co. 5, lett. m, del Codice);
 14. dichiara di trovarsi/non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, cit. (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
 15. Con riferimento ai requisiti speciali di cui al paragrafo 7 del disciplinare di gara, dichiara di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.1 a), 7.2.b) e 7.3. c) del disciplinare di gara;
 16. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
 17. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 18. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante, pubblicato sul sito internet https://www.polito.it/ateneo/documenti/?id_documento_padre=10358, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 19. accetta, ai sensi dell'art. 100, co. 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
 20. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

21. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante;
22. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC, oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del Codice;
23. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnico-gestionale e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a), del Codice;
24. attesta di essere informato che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso della presente procedura e nell'esecuzione del relativo contratto verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla procedura stessa;
25. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del r.d. 267/1942, cit.: indica, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il Tribunale che li ha rilasciati, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del r.d. 267/1942, cit.
26. dichiara che l'impresa è in grado di svolgere le prestazioni per le quali presenta l'offerta ed è disponibile ad iniziarle anche in pendenza della stipulazione del contratto;
27. prende atto ed accetta che in caso d'inesatte o false dichiarazioni l'Amministrazione si riserva la facoltà d'escluderla dalla gara o dall'aggiudicazione;
28. di assumere in caso d'aggiudicazione gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

La domanda è sottoscritta:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - ✓ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ✓ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per**

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- ✓ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- ✓ copia della visura camerale del concorrente da cui risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, copia conforme all'originale dell'atto di procura.

15.2. Documento di gara unico europeo - Modello n. 2 della Modulistica di partecipazione

Il concorrente compila on line il DGUE collegandosi al sito internet <https://ec.europa.eu/tools/esp/>

Per accedere al documento da compilare, l'operatore economico alla domanda "che operazione vuole eseguire" deve selezionare l'opzione "creare risposta" e seguire la procedura guidata di compilazione del modello.

Il DGUE deve essere compilato in tutte le sue parti e presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, co. 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Qualora il sottoscrittore del DGUE fosse soggetto diverso da colui che ha sottoscritto la domanda di cui al punto 15.1, il concorrente allega:

- ✓ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- ✓ copia della visura camerale da cui risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, copia conforme all'originale dell'atto di procura.

15.3. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, co. 3, lett. b), della delibera ANAC 157/2016, cit., relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice. Il documento deve essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante o da un altro soggetto comunque abi-

litato ad impegnare l'Operatore economico. In caso RTI, Consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti, il PASSOE deve essere sottoscritto in calce dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al Consorzio. In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane o Consorzio stabile, il documento deve essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del Consorzio medesimo (o da un altro soggetto comunque abilitato).

2. **Documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, co. 8, del Codice;
3. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, co. 7, del Codice: **copia conforme della certificazione** di cui all'art. 93, co. 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**
5. **Dichiarazione dei soggetti individuati dall'art. 85 D.lgs. 159/2011** resa sul *fac simile* di modello allegato al presente disciplinare (**Modello 6 della modulistica di partecipazione**);
6. **Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione appaltante;**
7. **Pendrive** contenente in formato PDF tutta la documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla Procedura. Per la documentazione che reca una sottoscrizione dovrà essere fornita una scansione dell'originale cartaceo. In relazione al DGUE è richiesta una scansione in formato PDF solo qualora il concorrente abbia presentato la copia cartacea del documento sottoscritta in originale.

15.3.1. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati - Modello n. 3 della Modulistica di partecipazione

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- ✓ copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (**Modello n. 3 della Modulistica di partecipazione**).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- ✓ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (**Modello n. 3 della Modulistica di partecipazione**).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione attestante (**Modello n. 3 della Modulistica di partecipazione**):

- ✓ l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica:

- ✓ copia autentica o conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ✓ dichiarazione che indichi le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d.lgs. 82/2005, cit., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, d.lgs. 82/2005, cit., il mandato nel contratto di rete non è ritenersi sufficiente ed è obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 82/2005, cit.;
- ✓ dichiarazione che indichi le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- a) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d.lgs. 82/2005, cit., con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, cit., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 82/2005, cit.;
- b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d.lgs. 82/2005, cit., con allegato le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - ✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- ✓ le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, d.lgs. 82/2005, cit., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 82/2005, cit.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICO-GESTIONALE

La busta "B" – Offerta tecnico-gestionale contiene, **a pena di esclusione**:

a) **una dettagliata relazione tecnica** contenente la descrizione dei seguenti elementi, al fine di consentire la valutazione dei criteri qualitativi di cui all'allegato A – al Disciplinare – Criterio di aggiudicazione. In particolare:

Ai fini della valutazione dei criteri A 1 e A2 dell'allegato A:

1. **Specifiche tecniche della cella con evidenza delle proposte qualitative/migliorative o aggiuntive** (max 40 pagine descrittive);
2. **Specifiche tecniche dell'infrastrutture di cella con evidenza delle proposte qualitative/migliorative o aggiuntive** (max 40 pagine descrittive);

Ai fini della valutazione del criteri A3 dell'allegato A:

3. **Progetto di inserimento dell'Attrezzatura di Prova nei locali dedicati** (max 5 pagine descrittive oltre a max 5 Tavole A3);
4. **Progetto tecnico dei sistemi hardware di cella** (max 50 pagine descrittive oltre a max 5 Tavole A3);
5. **Progetto tecnico dell'infrastruttura di cella** (max 30 pagine descrittive oltre a max 10 Tavole A3);

Ai fini della valutazione del criterio A4 dell'allegato A:

6. **Proposta di collaborazione con il Politecnico nelle fasi di utilizzo dell'infrastruttura e servizi offerti** (max 10 pagine descrittive).

La relazione tecnica deve essere redatta in non più di n. 175 pagine (no fronte/retro) formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 10, corredata di Tavole A3 per i punti 3, 4 e 5. Oltre l'indicato limite numerico possono essere prodotti schemi grafici esplicativi e schede tecniche, che saranno considerati meramente illustrativi e non integrativi della relazione tecnica ai fini della valutazione.

b) **una copia della documentazione tecnica in formato elettronico** pdf stampabile e non modificabile in supporto elettronico (Pendrive). Per la documentazione che reca una sottoscrizione deve essere fornita una scansione dell'originale cartaceo. In caso di discordanza prevale la versione cartacea.

L'offerta tecnico-gestionale deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella Documentazione di gara (in particolare nelle Specifiche Tecniche di cui all'Allegato "1" al Capitolato Speciale) **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Nessun elemento di natura economico-finanziaria deve emergere dall'offerta tecnico-gestionale, **pena l'esclusione**.

Tutta la documentazione costituente la relazione tecnica deve essere datata, siglata su ogni pagina e sottoscritta per esteso sull'ultima pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona munita dei poteri di firma. Nel caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta deve essere sottoscritta da ciascun soggetto.

I concorrenti potranno essere invitati a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati nell'ambito dell'offerta tecnico-gestionale.

La relazione tecnica deve risultare armonica e coerente a quanto richiesto dal Capitolato e dai suoi allegati ed essere articolata in modo tale che ogni singolo punto sia esauriente per sé stesso.

La relazione deve avere un indice analitico; ogni pagina deve essere numerata ed ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. Nella relazione tecnica devono essere indicate le Tavole in cui sono inserite le informazioni richieste nel caso in cui non siano contenute all'interno della relazione medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C" – Offerta economica contiene la dichiarazione di offerta economica.

L'offerta economica, redatta in bollo, deve **a pena di esclusione** contenere i seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale offerto da applicare al prezzo a corpo posto a base di gara per la Fornitura dell'Attrezzatura di Prova**, che include anche il corrispettivo di Posa in Opera, Commissioning, Supporto Operativo Remoto e Garanzia Convenzionale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) **il rialzo percentuale offerto da applicare al Canone Concessorio posto a base di gara per la Concessione in Uso dell'Attrezzatura di Prova**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- c) **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, co. 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- d) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, co. 10, del Codice, relativi alle attività di Posa in Opera e di Commissioning.

All'offerta economica deve essere allegato il dettaglio dei costi e ricavi stimati dal concorrente per la formulazione dell'offerta, sia per quanto concerne la componente passiva che attiva del contratto. I valori dichiarati saranno considerati ai fini della valutazione della congruità e sostenibilità dell'offerta.

L'offerta economica deve essere predisposta secondo il **Modello - "Offerta economica"** messo a disposizione dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare; il dettaglio dei costi e ricavi deve essere predisposto secondo il **Modello - "Dettaglio offerta economica"**, fornito dalla stazione appaltante.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili ribassi così come rialzi negativi.

Qualora il concorrente partecipi in raggruppamento e l'associazione temporanea o consorzio non siano ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che aderiranno al raggruppamento.

Nel caso di raggruppamento o consorzio costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa qualificata come mandataria.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 2, del Codice.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è prescelta sulla base dei Parametri (Qualitativi e Quantitativi) e degli Elementi (Tecnico-Gestionali ed Economici) di seguito indicati, ai quali è riservato il seguente punteggio.

PARAMETRI	ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO
A. QUALITÀ	TECNICO - GESTIONALI	70
B. QUANTITÀ	ECONOMICI	30
TOTALE		100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnico-gestionale

Il punteggio dell'offerta tecnico-gestionale è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'**Allegato "A"** al Disciplinare con la relativa ripartizione dei punteggi.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **25.03.2019**, alle ore **12** presso il Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino e vi potranno partecipare i legali rappresentanti o procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sito internet della Stazione Appaltante almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara/gruppo di lavoro procede, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara/gruppo di lavoro procede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla Procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, co. 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, co. 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della Procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della Procedura.

La Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, co. 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, cit.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In caso di accertata carenza nell'organico della Stazione appaltante di professionalità con competenze specifiche nel settore che afferisce l'oggetto dell'affidamento, la scelta dei commissari avviene tra soggetti esterni, di comprovata esperienza.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecnico-gestionali ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE "B" e "C" E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICO-GESTIONALI ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara/gruppo di lavoro procede a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta concernente l'offerta tecnico-gestionale ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecnico-gestionali e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'**Allegato "A"** al Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecnico-gestionali (già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione), dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritti al precedente punto 18.

La commissione procede dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il Parametro Qualitativo e per quello Quantitativo, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo al Parametro Qualitativo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per i Parametri, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al precedente punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecnico-gestionali ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara/gruppo di lavoro - che procede ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- ✓ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnico-gestionale, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- ✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, o irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- ✓ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, co. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, procedendo contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3, lett. c), e 97, co. 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice.

All'aggiudicazione si può procedere anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, co. 1, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice, richiede all'aggiudicatario o agli aggiudicatari di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del co. 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, co. 10, del Codice, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, co. 5, lett. d), del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5, e 33, co. 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudica quindi l'appalto al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui si possa aggiudicare neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis, 89 e 92, co. 3, d.lgs. 159/2011, cit.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, co. 2 e 3, d.lgs. 159/2011, cit., dalla consultazione della relativa Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4, d.lgs. 159/2011, cit.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante. L'affidatario deve essere in possesso di firma digitale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, cit.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla Procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'avviso sui risultati della Procedura, ai sensi dell'art. 216, co. 11, del Codice e del d.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (G.U. 25 gennaio 2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 6.500,00. La Stazione Appaltante comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio, o fornitura di cui all'art. 105, co. 3, lett. c-bis), del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi delle norme vigenti (regolamento europeo n. 679/2016, c.d. GDPR, e disciplina nazionale), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal Disciplinare

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Mario Ravera

(F.to Mario Ravera)

